



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, PROGETTAZIONE E SICUREZZA
via Balbi, 5 – Genova - tel. 010 209 51308 - fax 010 209 51326

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX SAIWA", SITO IN GENOVA, CORSO GASTALDI CIV. N. 29, FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DELL'INTERO FABBRICATO QUALE POLO DIDATTICO UNIVERSITARIO DELL'AREA DI S. MARTINO.

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Servizio di verifica ai fini della validazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del CAPO II – Verifica del progetto - artt. da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i - e in particolare della verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della loro conformità alla normativa vigente.

Condizione sospensiva: l'esecuzione della verifica sulla progettazione definitiva ed esecutiva e tutti gli adempimenti connessi e conseguenti sono sospensivamente condizionati all'affidamento a seguito della stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori - ex art. 53 comma 2 lett. c) - relativi all'intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "ex-SAIWA", sito in Genova, Corso Gastaldi civ. n. 29, finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale Polo Didattico Universitario dell'area di S. Martino. L'affidamento dell'appalto della sopramenzionata gara di cui all'art. 53 co 2 lett c) potrebbe non aver luogo solo in presenza di fatti e/o eventi imprevedibili e non prevedibili, legati a circostanze di natura finanziaria oggi non sussistenti e non noti. All'avveramento della condizione sospensiva si procederà alla redazione ed alla sottoscrizione di un atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva.

ARTICOLO 2 IMPORTO STIMATO DELL'INCARICO

L'importo complessivo dei servizi in oggetto ammonta a € 92.768,70 oltre I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali se dovuti, che sarà così suddiviso:

Verifica del progetto preliminare: 15%;

Verifica del progetto definitivo: 48%;

Verifica del progetto esecutivo: 37%.

Tale importo è stato calcolato ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012 convertito in L. 27/2012, come modificato dall'art. 5 del DL 83/2012 convertito in L. 134/2012, ed è stato determinato sulla base della Tabella B6 del DM 4.4.2001 in quanto l'applicazione dei parametri individuati con il Decreto Ministero Giustizia n. 140 del 20.7.2012 per il servizio da affidare conducono alla definizione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione della tariffa professionale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Tale importo è determinato secondo quanto indicato nella tabella (Allegato n.1).

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste al successivo art. 3 del presente Capitolato speciale d'appalto.

L'importo delle opere da progettare è stimato in euro 14.912.650,00 comprensivi degli oneri di sicurezza generali.

Le categorie di riferimento per il calcolo delle prestazioni complessive offerte sono le seguenti:

categoria Ic	4.975.000,00 €
categoria If	1.015.000,00 €
categoria Ig	2.125.000,00 €
categoria IIIa	925.000,00 €
categoria IIIb	3.100.000,00 €
categoria IIIc	2.625.000,00 €
oneri sicurezza specifici su cat. prevalente Ic	147.650,00 €

Ricalcolo della parcella: la parcella per la prestazione resa non verrà ricalcolata sugli importi delle opere che saranno state effettivamente progettate in sede di Progetto Definitivo, così come approvato dalla S.A. e posto a base di gara dell'Appalto Integrato – qualunque sia lo scostamento dell'importo calcolato a consuntivo, sia esso in diminuzione o in aumento, e per qualsiasi entità - rispetto all'importo posto a base del calcolo di parcella così come esposto nella tabella precedente, all'Affidatario non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Lo sconto percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara sarà unico e rimarrà fisso ed invariato qualunque sia l'importo finale dei lavori approvato dalla Stazione Appaltante, così come risultante dalla documentazione contabile di progetto, anche se dovesse significativamente variare la ripartizione percentuale dell'importo complessivo di progetto tra le diverse categorie di cui si compone la prestazione oggetto del contratto così come riportata nel presente articolo.

ARTICOLO 3 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono le seguenti:

Punto 3.1)

A. FASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

A.1.servizio di verifica ai fini della validazione della progettazione preliminare.

B. FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERA: Condizione sospensiva: l'esecuzione della verifica sulla progettazione definitiva ed esecutiva e tutti gli adempimenti connessi e conseguenti sono sospensivamente condizionati all'affidamento a seguito della stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori - ex art. 53 comma 2 lett. c) - relativi all'intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "ex-SAIWA", sito in Genova, Corso Gastaldi civ. n. 29, finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale Polo Didattico Universitario dell'area di S. Martino. L'affidamento dell'appalto della sopramenzionata gara di cui all'art. 53 co 2 lett c) potrebbe non aver luogo solo in presenza di fatti e/o eventi imprevisi e non prevedibili, legati a circostanze di natura finanziaria oggi non sussistenti e non noti. All'avveramento della condizione sospensiva si procederà alla redazione ed alla sottoscrizione di un atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva.

B.1 servizio di verifica ai fini della validazione della progettazione definitiva;

B.2 servizio di verifica ai fini della validazione della progettazione esecutiva.

Punto 3.2)

Il servizio di verifica della progettazione – così come richiesto alle lettere A.1, B.1 e B.2 del precedente punto 3.1) del presente articolo - dovrà essere espletato in conformità a quanto previsto dagli artt. 44-59 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.- L'esecuzione delle prestazioni di cui ai punti B.1 e B.2 restano sospensivamente condizionati all'avveramento della condizione sospensiva e i termini per l'esecuzione sono disciplinati dall'art. 4 del presente capitolato.

In particolare:

Verifica del progetto preliminare ai fini della validazione propedeutica all'avvio delle procedure di gara nonché alla verifiche del progetto definitivo e del progetto esecutivo redatti dall'aggiudicatario ai fini della validazione propedeutica all'avvio dei lavori.

La verifica del progetto è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello Studio di Fattibilità, nel DPP e nello Disciplinare d'incarico della progettazione preliminare.

L'attività di verifica ai fini della validazione dovrà accertare gli aspetti elencati all'art. 45 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sulla base dei criteri generali di verifica di seguito indicati accertando in particolare:

1. la completezza della progettazione;
2. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
3. l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
4. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
5. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

6. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
7. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
8. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
9. la manutenibilità delle opere.

Le verifiche saranno condotte sulla documentazione progettuale con riferimento a:

1. **ASPETTI DEL CONTROLLO;**
2. **VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE;**
3. **ESTENSIONE DEL CONTROLLO E MOMENTI DELLA VERIFICA.**

Punto 3.3)

I. ASPETTI DEL CONTROLLO (art. 52 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i)

- a) *affidabilità;*
- b) *completezza ed adeguatezza;*
- c) *leggibilità, coerenza e ripercorribilità;*
- d) *compatibilità;*

intendendosi per:

a) affidabilità:

1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3. verifica dell'eshaustività della logica elaborativa utilizzata per l'elaborazione del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della

- ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati del medesimo progetto;

d) compatibilità:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. impatto ambientale;
 - b. funzionalità e fruibilità;
 - c. stabilità delle strutture;
 - d. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - e. igiene, salute e benessere delle persone;
 - f. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - g. sicurezza antincendio;
 - h. inquinamento;
 - i. durabilità e manutenibilità;
 - j. coerenza dei tempi e dei costi;
 - k. sicurezza ed organizzazione del cantiere

II. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE (art. 53 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i)

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II titolo II Capo I del D.P.R. n. 207/2010 per ciascun livello della progettazione.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:

a) per le relazioni generali: verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla

durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) *per le relazioni specialistiche*, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;
2. le norme cogenti;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4. le regole di buona progettazione;

d) *per gli elaborati grafici*, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) *per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto*, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) *per la documentazione di stima economica*, verificare che:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2. i prezzi assunti come riferimento siano rappresentativi del contesto produttivo in cui sarà realizzata l'opera;
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie con divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice;
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente.

g) *per il piano di sicurezza e coordinamento* verificare che sia riferito agli aspetti interferenziali delle diverse lavorazioni concorrenti alla realizzazione dell'opera, nonché ai

provvedimenti integrativi di sicurezza; dovrà essere redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità ai relativi magisteri, si dovrà inoltre verificare che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantieribilità dell'opera; dovrà essere verificata la presenza e congruità della valutazione economica dei relativi costi coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010;

i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Lo svolgimento delle attività di verifica dovrà essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

III. ESTENSIONE DEL CONTROLLO E MOMENTI DELLA VERIFICA (art. 54 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i)

Le verifiche della progettazione devono essere effettuate, sempre a seguito del verificarsi della condizione sospensiva di cui *ante*, su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori o da parte del RUP della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Punto 3.4)

ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Per quanto attiene il servizio di verifica della progettazione, l'aggiudicatario dovrà partecipare a non meno di una riunione ogni 10 gg. lavorativi con il Responsabile del procedimento, il soggetto affidatario del servizio di progettazione e con i rappresentanti dell'amministrazione dell'Ente universitario, per fornire utili indicazioni e osservazioni in merito all'*iter* progettuale in atto.

ARTICOLO 4

TEMPISTICA DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

Il tempo massimo complessivo per completare la prestazione è pari a **90 (novanta) giorni lavorativi**.

Ai sensi dell'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione in relazione alla verifica sulla **progettazione preliminare** e, ai sensi dell'art. 303, il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore, procedendo contestualmente alla consegna della documentazione progettuale disponibile relativa alla fase in esame. Il termine per l'esecuzione della prestazione decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'attività di verifica dovrà iniziare già durante la fase di redazione del progetto **preliminare**; dovrà avvenire in **20 (venti)** giorni lavorativi; dei giorni di cui sopra massimo 5 (cinque) giorni lavorativi sono destinati all'esame della documentazione progettuale completa e massimo 5 (cinque) giorni lavorativi all'esame degli adeguamenti apportati dal Gruppo di Progettazione a seguito delle richieste di adeguamento da parte dell'affidatario della verifica. In tale termine si intendono comprese le riunioni di verifica con il Responsabile del procedimento, i rappresentanti dell'amministrazione e gli Enti istituzionali di riferimento. Nel suddetto termine massimo, non viene conteggiato il tempo necessario al Gruppo di Progettazione per la redazione degli adeguamenti richiesti.

A seguito dell'affidamento dell'appalto di progettazione ed esecuzione di lavori relativo all'intervento di riqualifica dell'edificio ex-Saiwa, si procederà alla redazione ed alla sottoscrizione di un atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva.

In relazione alla **progettazione definitiva**, il termine decorre dalla richiesta di eseguire la singola prestazione. A tale fine verrà redatto apposito verbale con il quale verrà stabilita la decorrenza della prestazione procedendo contestualmente alla consegna della documentazione progettuale completa relativamente alla fase di cui trattasi.

La verifica della progettazione **definitiva** dovrà avvenire in **50 (cinquanta)** giorni lavorativi; dei giorni di cui sopra massimo 10 (dieci) giorni lavorativi sono destinati all'esame degli adeguamenti apportati dal Gruppo di Progettazione a seguito delle richieste di adeguamento da parte dell'affidatario della verifica. In tale termine si intendono comprese le riunioni di verifica con il Responsabile del procedimento, i rappresentanti dell'amministrazione e gli Enti istituzionali di riferimento. Nel suddetto termine massimo, non viene conteggiato il tempo necessario al gruppo di progettazione per la redazione degli adeguamenti.

In relazione alla **progettazione esecutiva**, il termine decorre dalla richiesta di eseguire la singola prestazione. A tale fine verrà redatto apposito verbale con il quale verrà stabilita la decorrenza della prestazione procedendo contestualmente alla consegna della documentazione progettuale disponibile relativamente alla fase di cui trattasi.

L'attività di verifica dovrà iniziare già durante la fase di redazione del progetto **esecutivo** e dovrà avvenire in **20 (venti)** giorni lavorativi; dei giorni di cui sopra massimo 5 (cinque) giorni lavorativi sono destinati all'esame della documentazione completa e massimo 5 (cinque) giorni lavorativi all'esame degli adeguamenti apportati dal Gruppo di Progettazione a seguito delle richieste di

adeguamento da parte dell'affidatario della verifica. In tale termine si intendono comprese le riunioni di verifica con il Responsabile del procedimento, i rappresentanti dell'amministrazione e gli Enti istituzionali di riferimento. Nel suddetto termine massimo, non viene conteggiato il tempo necessario al Gruppo di Progettazione per la redazione degli adeguamenti richiesti.

I termini di cui ai precedenti commi, possono essere prorogati o sospesi con atto scritto da parte dell'Amministrazione, con specifica motivazione per cause forza maggiore, imprevedibili e sopravvenute adeguatamente motivate e non dipendenti da negligenza dell'aggiudicatario. Si rimanda inoltre a quanto indicato al punto 3.4 del presente Capitolato.

ARTICOLO 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.-

ARTICOLO 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'incarico sarà affidato sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi, **per un totale massimo di 100 punti**, come previsti dall'art. 266 comma 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

- a) Adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1) dell'art. 266 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.: (20 punti);
- b) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico: (40 punti):
 - I. Modalità di espletamento del servizio: (20 punti)
 - II. Organigramma di commessa: (15 punti)
 - III. Servizi integrativi: (5 punti)
- c) Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica: (30 punti);
- d) Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo: (10 punti).

- a) **Adeguatezza dell'offerta (20 punti):** con riferimento al disposto dell' art. 266, comma 1, lettera b), punto 1) del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere prodotta la documentazione relativa ad un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a fornire – sotto il profilo tecnico – il servizio di cui trattasi; i servizi presentati dovranno avere caratteristiche di affinità, con riferimento alle classifiche e categorie indicate nel presente capitolato, con il servizio di cui trattasi e saranno valutati in rapporto al grado di affinità; per l'illustrazione di ciascun servizio, il concorrente potrà servirsi di n. tre pagine in formato A3 o di sei pagine in formato A4.
- b) **Caratteristiche metodologiche dell'offerta (40 punti):** dovrà essere prodotta una Relazione tecnico-metodologica unica suddivisa in tre capitoli ciascuno relativo ad

uno dei tre sub elementi sopra elencati. La relazione dovrà essere complessivamente composta da un massimo di 15 (quindici) pagine in formato A4, dovrà riportare, in prima pagina, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte del concorrente, nonché le eventuali prestazioni che il concorrente intende fornire in aggiunta comprese nell'importo contrattuale offerto. Le pagine di testo dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiori a 40 (quaranta) per pagina. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 15 (quindici) pagine. Non sono ammessi allegati alle 15 pagine costituenti la relazione di cui sopra.

In particolare la relazione sarà finalizzata ad illustrare con la dovuta precisione e concretezza l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contenute nel C.S.A.

Essa dovrà trattare i seguenti temi, identificabili quali sub elementi oggetto ciascuno di separata valutazione e conseguente attribuzione di punteggio; il Proponente rimane tuttavia libero di fornire – nel contesto di ciascun sub elemento – ogni altra informazione che lo stesso ritenga utile ai fini della valutazione dell'offerta:

Per il sub elemento b. I – Modalità di espletamento del servizio (20 punti):

Il concorrente dovrà indicare l'impostazione che intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento dei servizi e gli strumenti da utilizzare, esplicando i seguenti temi, che costituiscono elementi di valutazione ed attribuzione autonome di sub punteggi:

- La pianificazione del controllo con le attività specifiche previste per ciascun aspetto progettuale (4 punti);
- il sistema di conduzione delle verifiche, i criteri che verranno adottati (campione/totalità) (6 punti);
- i criteri ed i sistemi di interfaccia con la struttura di progettazione e con il RUP, considerando che l'attività di verifica del progetto preliminare ed esecutivo avrà inizio già nella fase di progettazione (4 punti);
- le modalità di rendicontazione dell'esito delle verifiche, le procedure di verifica a seguito dell'introduzione di modifiche e/o revisioni (4 punti);
- gli applicativi eventualmente utilizzati nelle verifiche dei diversi temi progettuali (2 punti).

Per il sub elemento b. II– Organigramma di commessa (15 punti):

Il concorrente dovrà dare indicazione del gruppo di lavoro proposto per l'attività oggetto della gara. A tale fine il concorrente dovrà indicare per ciascuna risorsa professionale componente il gruppo di lavoro le seguenti specifiche che costituiscono elementi di valutazione ed attribuzione autonome di sub punteggi:

- qualifica e posizione professionale (es. senior, junior, stagista) (5 punti);
- numero di anni di abilitazione professionale (5 punti);
- principali servizi affini svolti (5 punti).

Per il sub elemento b. III – Servizi integrativi (5 punti):

Il concorrente dovrà indicare gli eventuali servizi integrativi proposti rispetto a quelli minimi ed inderogabili specificatamente richiesti.

I concorrenti sono liberi di presentare qualsiasi altra documentazione facoltativa che

ritengono utile – dotazioni accessorie opzionali e proposte di soluzioni innovative – per la migliore illustrazione della propria offerta.

Il punteggio totale del singolo concorrente sarà quindi ottenuto, ai sensi dell'all. M al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. dalla somma dei prodotti tra i quattro punteggi parziali (P_a, P_b, P_c, P_d) e i coefficienti attribuiti al concorrente dalla commissione in sede di gara (A_i, B_i, C_i, D_i) applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo;

A_i, B_i, C_i e D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i esimo;

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;

- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

P_a, P_b, P_c e P_d sono i fattori ponderali di cui all'articolo 266, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., indicati nel presedente capitolato.

I coefficienti A_i e B_i , relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell'articolo 266, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del DPR n. 207/2010 e s.m.i. e cioè la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

Il criterio di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 266 è suddiviso in subcriteri e sub-pesi, pertanto i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Una volta terminati i "confronti a coppie":

- per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il punteggio definitivo è ottenuto dalla moltiplicazione dei coefficienti definitivi per i fattori ponderali.

Ai fini della determinazione dei coefficienti C_i e D_i relativi rispettivamente agli elementi c) e d)

dell'articolo 266, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{soglia}) \quad = \quad X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > A_{soglia}) \quad = \quad X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente iesimo

A_i = **valore** dell'offerta (*ribasso*) del concorrente iesimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti

X = **0,85**

A_{max} = **valore** dell'offerta (*ribasso*) più conveniente

$$D_i = T_i / T_{medio}$$

dove:

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

Si procederà alla formazione della graduatoria mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore. L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio totale (K_i) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra. In caso di parità di punteggio complessivo il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione di qualità. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

L'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 81 co. 3 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto riguarda le offerte anomale la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i per le offerte economicamente più vantaggiose.

ARTICOLO 7 SUBAPPALTO

Il subappalto è vietato ai sensi dell'art. 91 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.-

ARTICOLO 8 PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'incarico avverrà, nei termini previsti dalla vigente normativa al riguardo.

La liquidazione del corrispettivo avrà luogo successivamente alla validazione di ogni singola

fase progettuale con le seguenti modalità:

- progettazione **preliminare**: una somma pari al 15% dell'importo offerto dal concorrente in sede di gara. Tale percentuale è stata determinata in relazione alla percentuale di incidenza economica del progetto preliminare rispetto al valore totale dei tre livelli di progettazione;
- progettazione **definitiva**: una somma pari al 48% dell'importo offerto dal concorrente in sede di gara. Tale percentuale è stata determinata in relazione alla percentuale di incidenza economica del progetto definitivo rispetto al valore totale dei tre livelli di progettazione. Si precisa tuttavia che tale quota verrà liquidata solo a seguito dell'esecuzione dell'attività di verifica che sono sottoposte all'avveramento della condizione sospensiva come indicato al punto 3.3. ultimo periodo della lettera d'invito, previa sottoscrizione di atto ricognitivo.
- progettazione **esecutiva**: una somma pari al 37% dell'importo offerto dal concorrente in sede di gara. Tale percentuale è stata determinata in relazione alla percentuale di incidenza economica del progetto esecutivo rispetto al valore totale dei tre livelli di progettazione.

Premesso quanto sopra esposto il pagamento avverrà dietro emissione di regolare fattura in relazione alle prestazioni professionali eseguite per ogni singola fase, su attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.- I pagamenti verranno effettuati successivamente all'acquisizione del D.U.R.C. o altro documento attestante la regolarità contributiva in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO – GARANZIE

All'atto della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 112 comma 4-bis del Codice e dell'art. 57 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale specifica limitata all'incarico di verifica, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nell'art. 57 comma 1 lettera a) punto 2) secondo periodo. Tale polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

In alternativa ai sensi dell'art. 57 comma 1 lett. b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) del medesimo articolo per lo specifico progetto.

L'Affidatario prima della stipula del contratto dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante copia della polizza e dovrà comprovare alla S.A., con idonea documentazione, l'avvenuto regolare pagamento dei relativi premi.

ARTICOLO 10

PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale previsto per l'esecuzione del servizio dovuto a negligenza dell'esecutore per ogni fase progettuale, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo a ciascuna fase progettuale, come articolato nell'art. 8 del presente capitolato.

Decorsi 15 (quindici) giorni di ritardo la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro il termine che sarà prescritto. Sono fatte salve le azioni risarcitorie a carico del soggetto incaricato. Ai fini del calcolo della penale si deve considerare il compenso complessivo indicato al suddetto art. 2 del presente capitolato anche qualora il ritardo riguardi un solo atto o prestazione; la penale non esclude la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione, purché debitamente provati.

ARTICOLO 11 RISOLUZIONE

E' facoltà dell'Università degli Studi di Genova dichiarare, previa diffida ad adempiere, la risoluzione parziale o totale dell'incarico qualora l'aggiudicatario espleti prestazioni inadeguate ovvero incorra in gravi inadempimenti degli impegni assunti. In tale circostanza l'aggiudicatario sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni causati dalla propria inadempienza.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sarà riconosciuto all'affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla S.A. in conseguenza dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. qualora si riscontri che il soggetto affidatario dell'affidamento dell'incarico di verifica abbia intrattenuto nei tre anni precedenti rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni, si procederà alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

In caso di incompatibilità per come sopra specificata, la stazione appaltante può, a sua scelta, procedere ad affidare l'incarico progressivamente ai soggetti idonei risultanti dalla relativa graduatoria senza che il primo affidatario abbia nulla a pretendere per l'affidamento solo parziale della prestazione. L'affidamento del servizio al primo dei soggetti idonei seguente in graduatoria avverrà, a discrezione della stazione appaltante, dopo aver verificato l'assenza di situazioni di incompatibilità ed a condizione che detto soggetto mantenga la propria offerta senza nulla pretendere per l'affidamento parziale della prestazione.

ARTICOLO 12 RECESSO

E' facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ex art. 1671 Codice Civile, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al soggetto affidatario il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento, le spese già sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico e

un indennizzo relativo al mancato guadagno, pari al 10% dei 4/5 del corrispettivo relativo alle restanti prestazioni.

ARTICOLO 13 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al conferimento del servizio di cui trattasi, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, saranno di competenza del Foro di Genova.

ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 18, commi 2 e 3, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in combinato disposto con l'art. 22 del medesimo decreto si informa che:

- i dati personali acquisiti dalla S.A. saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione previsti dalla legge;
- il trattamento dei dati personali sarà effettuato in forma cartacea e informatizzata dal Dirigente, titolare del trattamento – secondo i principi di non eccedenza ed indispensabilità, in modo da prevenire violazioni di diritti, libertà fondamentali e dignità – per le sole sopracitate finalità istituzionali;
- i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti nonché di altre pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'incarico professionale da affidare o affidato;
- i dati richiesti devono essere forniti con l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati, non potendo in caso contrario l'amministrazione procedere al conferimento dell'incarico;
- gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il titolare dei dati forniti è l'Università degli Studi di Genova nella persona dell'Ing. Massimo Di Spigno, Dirigente ad interim Dipartimento Grandi Opere, Progettazione e Sicurezza.

ARTICOLO 15 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131 ed in tale caso sarà sottoposto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 dello stesso D.P.R. n. 131 innanzi citato.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico dell'aggiudicatario il quale rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa.

Il contratto non può essere ceduto dall'Aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso ed a pena di risarcimento dei danni subiti dalla S.A.-

ARTICOLO 16

NORME ANTIMAFIA

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Stazione Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di risolvere il contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

ARTICOLO 17

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. , si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del contratto, a pena di nullità dello stesso.

L'aggiudicatario e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

L'Università degli Studi di Genova verifica che nei contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture connesse con l'esecuzione del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari delle relative transazioni, ai sensi della citata legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.-

A tal fine l'aggiudicatario è tenuto all'immediata trasmissione di copia dei suddetti contratti all'Ateneo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà in possesso per effetto del contratto e dell'esecuzione dello stesso. L'obbligo di riservatezza deve essere mantenuto anche dopo la fine della durata del contratto.

ARTICOLO 19

NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento

a quanto previsto dal Codice Civile per le parti applicabili, dai RR.DD 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato e loro successive modificazioni, nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in materia.

\\Tecnopdc\SETTORE_01\GOSIL_Supporto_Amministrativo\GOSIL\SAIWA\INCARICO DI VERIFICA EX SAIWA\documenti di gara\5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.doc